

**CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UN UFFICIO CONGIUNTO
DENOMINATO "AUDIT ENERGETICO" CON L'OBIETTIVO DI
MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA DEL PATRIMONIO
IMMOBILIARE APPARTENENTE ALLE AMMINISTRAZIONI
COSTITUENTI L'ACCORDO**

L'anno 2018 il giorno 19 del mese di giugno in Roma

TRA

L'ENTE PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI NEL LAZIO (in seguito Laziodisu), con sede in Roma, via Cesare De Lollis, 24/b, P.I 08123891007, rappresentata dal Direttore Generale, Ing. Antonio De Michele, nato a Roma il 13/06/1952, domiciliato, per la carica, ove sopra (di seguito denominato "Laziodisu");

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "ROMA TRE" , con sede in Roma, Via Ostiense n.159 - C.F. e P.IVA 04400441004 - rappresentata, secondo il disposto dell'art. 22 dello Statuto d'Ateneo, dal Direttore Generale dott. Pasquale Basilicata, nato a Napoli il 12 luglio 1954, domiciliato, per la carica, ove sopra (di seguito denominata "Università")

PREMESSO CHE

- il Capo I della Legge 2 dicembre 1991, n. 390 - concernente le "Norme sul diritto agli studi universitari" prevede che le regioni e le università possano collaborare tra loro stipulando accordi e convenzioni per la realizzazione di attività istituzionali;

- la Regione Lazio, in attuazione delle disposizioni contenute nella L.R. n. 7 del 18 giugno 2008, favorisce lo sviluppo del diritto agli studi universitari attraverso gli interventi, i servizi e le prestazioni, attuati da Laziodisu e dalle relative Adisu ai sensi dell'art. 8 della sopra citata legge;

- ai sensi dell'art. 15 della l. 241/90 è possibile avviare una interlocuzione istituzionale tra Enti pubblici, in forma di partenariato, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

- Laziodisu e l'Università Roma Tre per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali hanno in uso un consistente patrimonio immobiliare;

- le amministrazioni su dette hanno il reciproco interesse ad integrare le attività di gestione immobiliare in funzione dell'ottenimento di maggiore efficienza delle proprie strutture, di un risparmio dei costi di gestione, di un miglioramento delle condizioni di fruizione dei propri immobili da parte dell'utenza e di un accrescimento professionale del proprio personale tecnico;

- l'interesse di cui al precedente punto può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90;

- l'interesse comune enunciato può essere raggiunto tramite la costituzione di un ufficio denominato "Audit Energetico" (immobiliare) a cui è assegnato il compito di effettuare una diagnosi energetica complessiva degli edifici appartenenti al patrimonio delle amministrazioni costituenti l'accordo, in particolare degli impianti tecnologici e di individuare le azioni strategiche necessarie al raggiungimento di un miglioramento dell'efficienza energetica, di un risparmio dei costi di gestione e di un miglioramento delle condizioni di fruizione degli immobili da parte dell'utenza:

- la stipula della presente Convenzione appare quindi pienamente rispondente al raggiungimento dell'interesse pubblico di entrambe le Amministrazioni

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

tra le parti, rappresentate così come riportato in epigrafe, si conviene e si stipula

quanto segue:

ART. 1

Ai sensi della legislazione richiamata nelle premesse viene costituito l'Ufficio "Audit Energetico", il coordinamento e gestione delle attività dell'ufficio sono affidate alla Direzione IV dell'Università Roma Tre che avrà cura di informare Laziodisu sulle tempistiche e modalità di coinvolgimento del personale interessato di cui al successivo art. 2;

ART. 2

Laziodisu, si impegna a mettere a disposizione dell'ufficio, per il tempo necessario e comunque di norma non superiore a 18 ore settimanali, una unità di personale (funzionario tecnico) dotata delle coerenti competenze professionali

ART. 3

L'Università, si impegna a fornire all'ufficio tutto il supporto logistico e strumentale anche con l'apporto delle proprie strutture di ricerca e a mettere a disposizione una omologa unità di personale dotata delle coerenti competenze professionali

ART.4

Le due amministrazioni si impegnano inoltre a mettere a disposizione dell' ufficio "Audit Energetico" , ove necessario, ulteriori figure professionali da individuare con successivi eventuali atti.

ART. 5

L'ufficio ha il compito di effettuare una diagnosi energetica complessiva degli edifici appartenenti al patrimonio immobiliare delle amministrazioni costituenti l'accordo; per lo svolgimento della suddetta attività saranno messi a disposizione dell'ufficio tutti i dati e le informazioni necessarie. Questa prima attività dovrà essere eseguita entro 12 mesi dalla costituzione effettiva dell'ufficio e la competente Direzione IV

dell'Università Roma Tre avrà il compito di supportare l'ufficio per il raggiungimento dell'obiettivo. Il programma delle attività sarà predisposto dall'ufficio, in accordo con il dirigente responsabile, e comunicato alle amministrazioni costituenti l'accordo.

ART. 6

Successivamente al completamento dell'attività di diagnosi, o ove ve ne sia l'opportunità nel corso dello svolgimento della diagnosi, l'ufficio, previo accordo con le amministrazioni, avvierà un'attività di approfondimento tecnico progettuale, avvalendosi anche di supporti esterni, con l'obiettivo di individuare le azioni strategiche necessarie al raggiungimento del miglioramento dell'efficienza energetica e delle condizioni ottimali di fruizione degli immobili da parte dell'utenza e al conseguimento di un risparmio dei costi di gestione. Su richiesta l'ufficio potrà supportare le amministrazioni nello svolgimento di attività progettuale rivolta all'azione manutentiva ordinaria e straordinaria degli apparati energivori e/o nella fase di programmazione e progettazione di nuove strutture edilizie e/o nella fase di programmazione e progettazione di interventi di ristrutturazione e riqualificazione edilizia di edifici esistenti

ART. 7

La presente Convenzione non comporta ulteriori oneri economici a carico delle due amministrazioni relativamente alle spese per il personale interessato e per la logistica.

ART. 8

La presente Convenzione ha durata biennale rinnovabile ed è stipulata in modalità elettronica ed è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi degli art. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede. Le spese di bollo, sottoscrizione, copia ed eventuale registrazione della presente convenzione sono ripartite tra le parti come per legge.

UNIVERSITA' ROMA TRE

LAZIODISU

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale

Dott. Pasquale Basilicata

Ing. Antonio De Michele

Dichiarazione ai sensi dell'art. 1341 del Codice civile

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver letto le clausole di cui agli artt. 1 (Finalità), 2 (Oneri a carico di Laziodisu) , 6 (Foro competente), della presente convenzione e di approvarle specificatamente.

UNIVERSITA' ROMA TRE

LAZIODISU

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale

Dott. Pasquale Basilicata

Ing. Antonio De Michele

DE MICHELE ANTONIO
Date 19.06.2018 11:33:34 CEST

